COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 08.10.2004
COM(2004)643 definitivo

2004/0241 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, nonché all'approvazione e firma del memorandum d'intesa che lo accompagna

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

Con decisione del 16 ottobre 2001, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Svizzera, gli Stati Uniti d'America, Andorra, il Liechtenstein, Monaco e San Marino accordi intesi ad assicurare l'adozione da parte di tali paesi di misure equivalenti a quelle da applicare all'interno della Comunità per consentire un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. La Commissione è stata incaricata di condurre tali negoziati in stretto collegamento con la presidenza del Consiglio e attraverso una strettissima e regolare consultazione con il gruppo di lavoro ad alto livello istituito con decisione del Coreper del 13 giugno 2001[1] e nominato dal Consiglio quale comitato speciale chiamato ad assistere la Commissione in tale compito.

In seguito alla decisione del 16 ottobre 2001, la Commissione ha preso contatto con i suddetti paesi terzi chiedendo l'apertura dei negoziati, sebbene questi ultimi abbiano potuto essere avviati solo dopo l'approvazione del testo di progetto di direttiva da parte del Consiglio ECOFIN in data 13 dicembre 2001. Da quel momento si sono svolte numerose riunioni a livello politico e tecnico. In conformità alla decisione del Consiglio del 16 ottobre 2001, la Commissione ha condotto tali negoziati in stretto collegamento con le successive presidenze del Consiglio. Essa ha riferito oralmente, a intervalli regolari, al Consiglio e al Parlamento in merito all'avanzamento dei negoziati ed ha presentato una comunicazione sui negoziati con i paesi terzi in materia di imposizione sui redditi da risparmio al Consiglio ECOFIN del 3 dicembre 2002[2]. Su richiesta del Consiglio ECOFIN, i negoziati sulla tassazione dei redditi da risparmio sono proseguiti.

Il 3 giugno 2003, il Consiglio ha dichiarato che il progetto di accordo con la Svizzera, presentato dalla Commissione il 28 maggio 2003, costituiva l'offerta definitiva di accordo tra l'UE e tale paese. Dal verbale risulta inoltre quanto segue.

- *"I quattro elementi del presente accordo in materia di imposizione dei redditi da risparmio costituiscono anche la base degli accordi tra l'Unione europea e il Liechtenstein, Andorra, Monaco e San Marino."*

All'inizio di quell'anno, il 21 gennaio 2003, il Consiglio aveva stabilito detti quattro elementi:

- *"Retention" e ritenuta alla fonte: la Svizzera applica le stesse aliquote di "retention" e di ritenuta alla fonte del Belgio, del Lussemburgo e dell'Austria ...*

- *Ripartizione del gettito: la Svizzera ripartisce il gettito della "retention tax" e giudica accettabile la ripartizione 75/25 applicata nella Comunità ...*

- *Divulgazione volontaria di informazioni*

Clausola di riesame che afferma che "Le parti si consultano a cadenza almeno triennale o su richiesta di una delle parti per esaminare e - se ritenuto necessario dalle parti - migliorare il funzionamento tecnico dell'accordo. Ad ogni modo, quando il Belgio, il Lussemburgo e l'Austria passeranno dalla ritenuta alla fonte allo scambio automatico di informazioni conformemente alla direttiva, le parti si consulteranno per esaminare se siano necessarie delle modifiche all'accordo in considerazione degli sviluppi internazionali.

[1] GU C 183 del 29.6.2001, pag. 1.

[2] SEC (2002) 1287 def. del 27.11.2002.

La Svizzera concede su richiesta lo scambio di informazioni per tutti i procedimenti penali o civili per frode o analoghe infrazioni da parte di contribuenti ……."

L'accordo con San Marino, che comprende i suddetti quattro elementi, viene attualmente presentato al Consiglio per consentirne la firma e la conclusione. Esso è accompagnato da un memorandum d'intesa ausiliario tra la Repubblica di San Marino, da un lato, e la Comunità europea insieme a ciascuno dei suoi Stati membri, dall'altro. Conformemente alle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 21 gennaio 2003, il memorandum d'intesa conferma che, durante il periodo transitorio previsto dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003[3], la Comunità europea avvierà discussioni con altri importanti centri finanziari per promuovere l'adozione da parte di tali giurisdizioni di misure equivalenti a quelle che la Comunità dovrà applicare. Inoltre, il memorandum d'intesa prevede che le misure concordate vengano attuate in buona fede e che le parti si astengano da azioni unilaterali che potrebbero compromettere tale accordo senza giusta causa. Qualora venisse riscontrata una differenza significativa tra il campo d'applicazione della direttiva 2003/48/CE del Consiglio e quello dell'accordo, le parti contraenti avvieranno immediatamente consultazioni per garantire il mantenimento dell'equivalenza delle misure previste dall'accordo.

Il memorandum d'intesa aggiunge che la conclusione di accordi fiscali con gli Stati membri dell'Unione europea e l'impegno di San Marino di prevedere, in tale contesto, lo scambio di informazioni secondo gli standard dell'OCSE, promuoverebbero una più ampia cooperazione economica e fiscale. Riconoscendo gli sforzi compiuti da San Marino, potrebbero aver luogo consultazioni tra San Marino e gli Stati Membri dell'Unione europea con l'obiettivo di eliminare o ridurre, a livello bilaterale, le doppie imposizioni in relazione a forme diverse di reddito.

Il memorandum d'intesa dichiara inoltre che le parti devono avviare quanto prima consultazioni per:

– esaminare le condizioni necessarie per migliorare gradualmente il reciproco libero accesso ai mercati finanziari di entrambe le parti. È condizione preliminare indispensabile che le norme prudenziali pertinenti, e la vigilanza degli operatori interessati di San Marino, siano tali da salvaguardare il corretto funzionamento del mercato interno nei settori in questione. Un possibile accordo in tale campo deve poggiare sull'adozione e sull'attuazione nei settori economici pertinenti, da parte della Repubblica di San Marino, dell'*acquis* comunitario esistente e futuro. Un siffatto accordo dovrebbe inoltre prevedere che la Repubblica di San Marino si impegni ad attuare altre norme comunitarie, sia in vigore che di futura adozione, ad esempio in materia di concorrenza e fiscalità, anch'esse rilevanti per garantire il corretto funzionamento del mercato interno nei settori in questione;

– esaminare le possibilità di semplificare le procedure definite nel loro accordo di cooperazione e di unione doganale. A questo proposito, la Repubblica di San Marino è pronta ad adottare procedure informatizzate analoghe a quelle del sistema INTRASTAT;

– esaminare le possibilità dei cittadini della Repubblica di San Marino di accedere a programmi di ricerca, studio e formazione superiore attuati dalla Comunità europea.

[3] GU L 157 del 26.06.2003, pag. 38.

La Commissione ritiene che il testo dell'accordo sia conforme alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 16 ottobre 2001. Il 2 giugno di quest'anno il Consiglio ha dato il suo consenso politico al testo e il 9 giugno il summenzionato gruppo di lavoro ad alto livello del Consiglio ha confermato il suo consenso sui particolari dell'accordo e del memorandum d'intesa che lo accompagna.

La Commissione invita il Consiglio ad approvare le allegate proposte:

– la proposta di decisione relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, nonché all'approvazione e alla firma del memorandum d'intesa che lo accompagna, e

– la proposta di decisione relativa alla conclusione dell'accordo summenzionato nel quadro delle procedure di cui all'articolo 300 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità sul piano interno. Poiché la disciplina interna per il settore contemplato dal presente accordo è stata adottata conformemente all'articolo 94 del trattato, la Commissione ritiene che il Consiglio dovrebbe approvare la proposta di decisione all'unanimità. Secondo le conclusioni del Consiglio ECOFIN del 21 gennaio 2003, il Consiglio conviene che l'accordo con la Repubblica di San Marino dovrebbe essere adottato all'unanimità.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, nonché all'approvazione e firma del memorandum d'intesa che lo accompagna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo capoverso,

vista la proposta della Commissione[4],

visto il parere del Parlamento europeo[5],

considerando quanto segue:

(1) Il 16 ottobre 2001, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Repubblica di San Marino un accordo inteso ad assicurare l'adozione da parte della Repubblica di San Marino di misure equivalenti a quelle da applicare all'interno della Comunità al fine di consentire un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

(2) Il testo dell'accordo, scaturito dai negoziati, riflette debitamente le direttive di negoziato del Consiglio. È accompagnato da un memorandum d'intesa tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di San Marino, dall'altra.

4 GU C … del …….. 2004, pag. …

5 GU C … del …….. 2004, pag. …

(3) Fatta salva l'adozione in data successiva di una decisione relativa alla conclusione dell'accordo, è opportuno firmare tali due documenti, già vistati in data 12 luglio 2004, e ottenere conferma dell'approvazione del memorandum d'intesa da parte del Consiglio,

DECIDE:

Articolo unico

Fatta salva l'adozione in data successiva di una decisione relativa alla conclusione dell'accordo, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare a nome della Comunità europea l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, il memorandum d'intesa che lo accompagna nonché le lettere di cui all'articolo 21, paragrafo 2 dell'accordo e all'ultimo paragrafo del memorandum d'intesa.

Il testo del memorandum d'intesa summenzionato, allegato alla presente decisione, è approvato dal Consiglio..

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

Allegato

MEMORANDUM D'INTESA

tra la Comunità europea, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese,l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

e

la Repubblica di San Marino

MEMORANDUM D'INTESA

tra la Comunità europea,
il Regno del Belgio,
la Repubblica ceca,
il Regno di Danimarca,
la Repubblica Federale di Germania,
la Repubblica di Estonia,
la Repubblica ellenica,
il Regno di Spagna,
la Repubblica francese,
l'Irlanda,
la Repubblica italiana,
la Repubblica di Cipro,
la Repubblica di Lettonia,
la Repubblica di Lituania,
il Granducato del Lussemburgo,
la Repubblica di Ungheria,
la Repubblica di Malta,
il Regno dei Paesi Bassi,
la Repubblica d'Austria,
la Repubblica di Polonia,
la Repubblica portoghese,
la Repubblica di Slovenia,
la Repubblica slovacca,
la Repubblica di Finlandia,
il Regno di Svezia,
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

e

la Repubblica di San Marino

In parallelo alla conclusione dell'Accordo che prevede misure equivalenti a quelle previste nella Direttiva del Consiglio 2003/48/CE del 3 giugno 2003 sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (qui di seguito "la Direttiva), la Comunità europea, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica di San Marino hanno firmato il presente Memorandum di Intesa che integra l'Accordo stesso.

1. I firmatari del presente Memorandum di Intesa ritengono che l'Accordo concluso tra la Repubblica di San Marino e la Comunità Europea, il quale prevede misure equivalenti a quelle previste nella Direttiva, costituisce un compromesso equilibrato ed accettabile che tutela gli interessi di entrambe le Parti. Pertanto, esse applicano in buona fede le misure concordate e si astengono da ogni azione unilaterale che potrebbe compromettere il presente Accordo senza ragionevole causa. Qualora si

ravvisi una grave discrepanza tra la portata della Direttiva così come adottata il 3 giugno 2003 (Direttiva del Consiglio 2003/48/CE) e quella dell'Accordo, in particolare con riguardo agli Articoli 4 e 6 dell'Accordo, le Parti Contraenti si consultano immediatamente conformemente all'Articolo 15, paragrafo 1 dell'Accordo al fine di assicurare che il carattere equivalente delle misure previste dall'Accordo sia mantenuto. I firmatari al presente Memorandum d'Intesa rilevano che la definizione di frode fiscale ai fini dell'Articolo 13 dell'Accordo riguarda unicamente le necessità correlate alla tassazione del risparmio nel quadro del presente Accordo e non reca pregiudizio agli sviluppi e/o decisioni relative alla frode fiscale in altre circostanze e in altre sedi.

2. Nel corso del periodo transitorio previsto dalla Direttiva, la Comunità Europea avvia un dibattito con altri importanti centri finanziari onde promuovere l'adozione da parte di tali giurisdizioni di misure equivalenti a quelle applicate dalla Comunità.

3. Tenuto conto che la Repubblica di San Marino desidera essere maggiormente integrata nel tessuto economico europeo, e che ritiene pertanto opportuna e auspicabile una sua completa partecipazione al sistema bancario e finanziario europeo, la Repubblica e la Comunità Europea avvieranno quanto prima consultazioni al fine di individuare le condizioni per giungere al reciproco riconoscimento delle misure e dei sistemi prudenziali delle rispettive Parti in materia di servizi finanziari, ivi comprese le assicurazioni. In tale contesto, la Repubblica di San Marino, allo scopo di preservare il corretto funzionamento del mercato interno nei settori in oggetto, si impegna ad adottare ed attuare il pertinente "acquis comunitario", esistente e futuro, negli specifici settori economici, ivi comprese le pertinenti norme prudenziali e la vigilanza sugli operatori sammarinesi interessati. Ogni possibile Accordo in tale ambito potrà anche prevedere l'impegno della Repubblica di San Marino ad attuare altre pertinenti norme comunitarie, sia quelle vigenti, sia quelle che saranno introdotte in futuro, ad esempio in materia di concorrenza e tassazione.

4. Nell'ambito di tale approfondimento delle relazioni, la conclusione di accordi fiscali con gli Stati Membri dell'Unione europea e l'impegno di San Marino di prevedere, in tale contesto, lo scambio di informazioni secondo gli standard dell'OCSE, promuoverebbero una più ampia cooperazione economica e fiscale. Riconoscendo gli sforzi compiuti da San Marino, potrebbero aver luogo consultazioni tra San Marino e gli Stati Membri dell'Unione europea con l'obiettivo di eliminare o ridurre, a livello bilaterale, le doppie imposizioni in relazione a forme diverse di reddito.

5. La Comunità Europea e la Repubblica di San Marino si consulteranno anche per:

 – definire forme di semplificazione relative alle procedure previste nel loro Accordo di Cooperazione e Unione Doganale. A tale riguardo, la Repubblica è disposta ad adottare procedure informatizzate anche simili al sistema INTRASTAT;

 – meglio esplorare le possibilità esistenti di partecipazione da parte dei cittadini e delle imprese della Repubblica di San Marino ai programmi e alle attività di ricerca e sviluppo della Comunità.

Firmato a il in duplice esemplare, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Le versioni nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese saranno autenticate dalle Parti Contraenti tramite scambio di lettere. Esse faranno ugualmente fede così come previsto per le lingue di cui al paragrafo precedente.

Firme

2004/0241 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94 in combinato disposto con l'articolo 300 per quanto contenuto nel primo capoverso del paragrafo 2, nel primo capoverso del paragrafo 3 e nel paragrafo 4 di tale articolo,

vista la proposta della Commissione[6],

visto il parere del Parlamento europeo[7],

considerando quanto segue:

(1) Il 16 ottobre 2001, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Repubblica di San Marino un accordo inteso ad assicurare l'adozione da parte della Repubblica di San Marino di misure equivalenti a quelle da applicare all'interno della Comunità al fine di consentire un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

(2) Il testo dell'accordo, scaturito dai negoziati, riflette debitamente le direttive di negoziato del Consiglio. È accompagnato da un memorandum d'intesa tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di San Marino, dall'altra, il cui testo è allegato alla decisione …./…/CE del Consiglio del……2004.

(3) L'applicazione delle disposizioni della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, è subordinata all'applicazione, da parte della Repubblica di San Marino, di misure equivalenti a quelle previste da tale direttiva, in conformità di un accordo concluso tra la Repubblica di San Marino e la Comunità europea.

(4) Conformemente alla decisione …./…./CE del Consiglio del ……2004, e fatta salva l'adozione in data successiva di una decisione relativa alla conclusione dell'accordo, l'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il ….2004.

(5) Occorre approvare l'accordo a nome della Comunità.

[6] GU C … del …….. 2004, pag. …

[7] GU C … del …….. 2004, pag. …

(6) Occorre stabilire una procedura rapida e semplice per eventuali adattamenti degli allegati I e II dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

E' approvato a nome della Comunità europea l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è autorizzata ad approvare, a nome della Comunità, modifiche degli allegati dell'accordo per garantirne la corrispondenza sia ai dati relativi alle autorità competenti risultanti dalle notifiche di cui all'articolo 5, lettera (a) della direttiva 2003/48/CE, sia all' allegato a tale direttiva.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica prevista all'articolo 16, paragrafo 1 dell'accordo[8].

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

[8] La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio.

ALLEGATO

Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

Accordo

tra

la Comunità europea

e

la Repubblica di San Marino

per l'introduzione di misure equivalenti a quelle contenute nella

Direttiva del Consiglio 2003/48/CE del 3 giugno 2003

in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

La Comunità europea

e

la Repubblica di San Marino

qui di seguito chiamate la "Parte Contraente" o le "Parti Contraenti" a seconda del contesto,

hanno concluso il seguente Accordo:

Articolo 1

Oggetto

1. L'obiettivo del presente Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino è consolidare ed ampliare le strette relazioni già esistenti tra le due Parti mediante l'introduzione di misure equivalenti a quelle contenute nella Direttiva del Consiglio 2003/48/CE del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti a favore di beneficiari effettivi, persone fisiche, residenti ai fini fiscali in uno Stato membro della Comunità europea, qui di seguito chiamata la Direttiva.

2. La Repubblica di San Marino adotta i provvedimenti utili e prevede in particolare le misure applicabili in materia procedurale e sanzionatoria, al fine di garantire che le funzioni necessarie per l'attuazione del presente Accordo vengano espletate dagli agenti pagatori stabiliti sul suo territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito che produce gli interessi.

Articolo 2

Definizione di beneficiario effettivo

1. Ai fini del presente Accordo, per "beneficiario effettivo" si intende qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è

attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri di non aver percepito, o di non aver ricevuto in attribuzione, tale pagamento a proprio vantaggio, ossia:

(a) agisce come agente pagatore ai sensi dell'Articolo 4, o

(b) agisce per conto di una persona giuridica, di un fondo d'investimento o di un organismo paragonabile o equivalente per l'investimento collettivo in valori mobiliari; o

(c) agisce per conto di un'altra persona fisica che è il beneficiario effettivo e comunica all'agente pagatore l'identità del beneficiario effettivo conformemente all'Articolo 3.

2. Quando un agente pagatore dispone di informazioni secondo le quali la persona fisica che percepisce un pagamento di interessi, o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, potrebbe non essere il beneficiario effettivo, e non rientra nei casi menzionati alla lettera (a) o alla lettera (b) del paragrafo 1, detto agente si adopera in modo adeguato per determinare l'identità del beneficiario effettivo, a norma dell'Articolo 3. Se l'agente pagatore non è in grado di identificare il beneficiario effettivo, detto agente considera la persona fisica di cui sopra come beneficiario effettivo.

Articolo 3

Identità e residenza dei beneficiari effettivi

Al fine di determinare l'identità e la residenza del beneficiario effettivo così come definito all'Articolo 2, l'agente pagatore conserva annotazione del cognome, nome e dati concernenti l'indirizzo e la residenza conformemente alla legge sammarinese in materia di contrasto all'usura e al riciclaggio. Per le relazioni contrattuali avviate, o per le transazioni condotte in assenza di relazioni contrattuali, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con persone fisiche che presentano un passaporto o una carta d'identità ufficiale rilasciati da uno Stato membro ma che si dichiarano residenti in un paese diverso dagli Stati membri o dalla Repubblica di San Marino, la residenza è stabilita mediante un certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità competente del paese in cui la persona fisica dichiara di essere residente. In caso di mancata presentazione di tale certificato, lo Stato membro che ha rilasciato il passaporto o altro documento d'identità ufficiale verrà considerato il paese di residenza.

Articolo 4

Definizione di agente pagatore

Ai fini del presente Accordo, per "agente pagatore" nella Repubblica di San Marino si intendono le banche di diritto bancario sammarinese, nonché gli operatori economici, siano essi persone fisiche o giuridiche, residenti o stabiliti nella Repubblica di San Marino, società di persone o stabili organizzazioni di società estere, che, nello svolgimento della propria attività, anche occasionalmente, accettano, detengono, investono o trasferiscono attività di terzi, ovvero semplicemente corrispondono o attribuiscono pagamenti di interessi.

Articolo 5

Definizione di autorità competente

1. Ai fini del presente Accordo per autorità competenti delle Parti Contraenti si intendono quelle elencate nell'allegato I.

2. Per autorità competenti di paesi non compresi nelle Parti Contraenti si intendono quelle autorità di tali paesi che sono competenti ai fini di convenzioni bilaterali o multilaterali o, in assenza di queste, quelle autorità che sono competenti a rilasciare certificati attestanti la residenza fiscale.

Articolo 6

Definizione di pagamento di interessi

1. Ai fini del presente Accordo, per "pagamento di interessi" si intendono:

 (a) gli interessi pagati o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi da titoli a reddito fisso o obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni; le penalità di mora non costituiscono pagamenti di interessi;

 (b) gli interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera (a);

 (c) i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite un'entità di cui all'Articolo 4, paragrafo 2 della Direttiva, distribuiti da

 (i) organismi di investimento collettivo o organismi paragonabili o equivalenti per l'investimento collettivo in valori mobiliari, stabiliti nel territorio di cui all'Articolo 19,

 (ii) un'entità domiciliata in uno Stato membro che esercita l'opzione di cui all'Articolo 4, paragrafo 3 della Direttiva informandone l'agente pagatore,

 (iii) organismi di investimento collettivo o organismi paragonabili o equivalenti per l'investimento collettivo in valori mobiliari, stabiliti al di fuori del territorio di cui all'Articolo 19;

 (d) i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità, se questi investono, direttamente o indirettamente tramite altri organismi di investimento collettivo o entità qui di seguito indicati, oltre il 40% del loro attivo in crediti di cui alla lettera (a):

 (i) organismi di investimento collettivo o organismi paragonabili o equivalenti per l'investimento collettivo in valori mobiliari, stabiliti nel territorio di cui all'Articolo 19**,**

(ii) un'entità domiciliata in uno Stato membro che esercita l'opzione di cui all'Articolo 4, paragrafo 3 della Direttiva informandone l'agente pagatore,

(iii) organismi di investimento collettivo o organismi paragonabili o equivalenti per l'investimento collettivo in valori mobiliari, stabiliti al di fuori del territorio di cui all'Articolo 19.

Tuttavia, la Repubblica di San Marino può includere i redditi di cui alla lettera (d) nella definizione del pagamento di interessi soltanto nella misura in cui tali redditi corrispondano a redditi che, direttamente o indirettamente, derivino da pagamenti di interessi ai sensi delle lettere (a) e (b).

2. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere (c) e (d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la proporzione del reddito derivante da pagamenti di interessi, l'importo totale del reddito viene considerato un pagamento di interessi.

3. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera (d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la percentuale dell'attivo investita in crediti, ovvero in partecipazioni o quote contemplate da detto paragrafo, tale percentuale si considera superiore al 40%. Qualora detto agente non sia in grado di determinare l'importo del reddito realizzato dal beneficiario effettivo si considera come reddito il prodotto della cessione, del rimborso o del riscatto delle partecipazioni o quote.

4. Per quanto concerne il paragrafo 1, lettere (b) e (d), la Repubblica di San Marino può scegliere di richiedere agli agenti pagatori sul proprio territorio di annualizzare gli interessi per un periodo di tempo non superiore ad un anno, e di trattare tali interessi annualizzati come un pagamento di interessi anche se durante tale periodo non avviene alcuna cessione, riscatto o rimborso.

5. In deroga al paragrafo 1, lettere (c) e (d), la Repubblica di San Marino può escludere dalla definizione di pagamento di interessi i redditi contemplati da tali disposizioni derivanti da organismi o entità stabiliti sul suo territorio, qualora l'investimento in crediti di cui al paragrafo 1, lettera (a) da parte di tali entità non sia stato superiore al 15 % del loro attivo.

L'esercizio di tale opzione da parte della Repubblica di San Marino, una volta notificato all'altra Parte Contraente, è vincolante per entrambe le Parti Contraenti.

6. Successivamente al 31 dicembre 2010, la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera (d) e al paragrafo 3 è del 25%.

7. Le percentuali di cui al paragrafo 1, lettera (d) e al paragrafo 5 sono determinate con riguardo alla politica di investimento esposta nel regolamento del fondo o negli atti costitutivi degli organismi o entità interessati e, in assenza di tale riferimento, con riguardo all'effettiva composizione dell'attivo degli organismi o entità interessati.

Articolo 7

Ritenuta alla fonte

1. Allorché il beneficiario effettivo è residente in uno Stato membro della Comunità europea, la Repubblica di San Marino preleva una ritenuta alla fonte ad un'aliquota del 15% nei

primi tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente Accordo, del 20% per i tre anni seguenti e del 35% successivamente.

2. L'agente pagatore applica la ritenuta alla fonte come segue:

 (a) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'Articolo 6, paragrafo 1, lettera (a): sull'importo degli interessi corrisposti o accreditati;

 (b) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'Articolo 6, paragrafo 1, lettere (b) o (d): sull'importo degli interessi o dei redditi specificati a tali lettere, o mediante un prelievo di effetto equivalente a carico del destinatario sull'intero importo del ricavato della cessione, del riscatto o del rimborso;

 (c) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'Articolo 6, paragrafo 1, lettera (c): sull'ammontare dei redditi ivi specificati;

 (d) laddove la Repubblica di San Marino eserciti l'opzione di cui all'Articolo 6, paragrafo 4: sull'importo degli interessi annualizzati

3. Ai fini delle lettere (a) e (b) del paragrafo 2, la ritenuta alla fonte viene prelevata proporzionalmente al periodo di detenzione del credito da parte del beneficiario effettivo. Quando l'agente pagatore non è in grado di determinare il periodo di detenzione sulla base delle informazioni in suo possesso, egli considera che il beneficiario effettivo sia stato detentore del credito per tutta la sua durata, a meno che lo stesso beneficiario effettivo fornisca prova della data di acquisizione.

4. Le imposte diverse da quella di cui al presente Accordo sullo stesso pagamento di interessi, ed in particolare le ritenute alla fonte che vengono prelevate dalla Repubblica di San Marino sui redditi da interessi di fonte sammarinese, vengono scontate dall'importo della ritenuta alla fonte calcolato conformemente al presente Articolo.

5. L'applicazione della ritenuta alla fonte da parte dell'agente pagatore situato nella Repubblica di San Marino non impedisce allo Stato membro della Comunità europea di residenza fiscale del beneficiario effettivo di tassare i redditi secondo la sua legislazione nazionale. Nei casi in cui un contribuente dichiari redditi da interessi ottenuti da un agente pagatore situato nella Repubblica di San Marino alle autorità tributarie nello Stato membro della Comunità europea in cui ha la residenza, quei redditi da interessi sono ivi assoggettati a tassazione alle stesse aliquote che si applicano agli interessi percepiti in detto Stato membro.

Articolo 8

Ripartizione del gettito fiscale

1. La Repubblica di San Marino trattiene il 25% del proprio gettito derivante dalla ritenuta alla fonte di cui all'Articolo 7 e trasferisce il 75% di tale gettito allo Stato membro della Comunità europea di residenza del beneficiario effettivo degli interessi.

2. Tali trasferimenti hanno luogo in un'unica rata per ciascuno Stato membro della Comunità europea, al più tardi entro i 6 mesi successivi al termine dell'anno fiscale della Repubblica di San Marino.

3. La Repubblica di San Marino adotta le misure necessarie per garantire il corretto funzionamento del sistema di ripartizione del gettito fiscale.

Articolo 9

Comunicazione volontaria

1. La Repubblica di San Marino stabilisce una procedura che permetta al beneficiario effettivo, così come definito all'Articolo 2, di evitare la ritenuta alla fonte di cui all'Articolo 7, autorizzando espressamente il proprio agente pagatore stabilito nella Repubblica di San Marino a comunicare i pagamenti di interessi all'autorità competente della Repubblica di San Marino. Tale autorizzazione contempla tutti i pagamenti di interessi versati o attribuiti direttamente al beneficiario effettivo da parte di quell'agente pagatore.

2. Le informazioni minime che l'agente pagatore è tenuto a comunicare in caso di espressa autorizzazione del beneficiario effettivo sono costituite da:

 (a) identità e residenza del beneficiario effettivo determinate a norma dell'Articolo 3 del presente Accordo, integrate, laddove disponibile, dal numero fiscale identificativo assegnato dallo Stato membro della Comunità europea di residenza del beneficiario effettivo;

 (b) denominazione e indirizzo dell'agente pagatore;

 (c) numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del credito che produce gli interessi, e

 (d) importo del pagamento di interessi stabilito conformemente all'Articolo 6 del presente Accordo.

3. L'autorità competente della Repubblica di San Marino comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 all'autorità competente dello Stato membro della Comunità europea di residenza del beneficiario effettivo. Tali comunicazioni sono automatiche ed hanno luogo almeno una volta all'anno, entro 6 mesi dalla fine dell'anno fiscale nella Repubblica di San Marino, per tutti i pagamenti di interessi effettuati durante detto anno fiscale.

Articolo 10

Eliminazione della doppia imposizione fiscale

1. Lo Stato membro della Comunità europea dove il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale assicura, a norma dei seguenti paragrafi 2 e 3, l'eliminazione di tutte le doppie imposizioni che potrebbero derivare dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'Articolo 7.

2. Se gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati alla ritenuta alla fonte di cui all'Articolo 7 nella Repubblica di San Marino, lo Stato membro della Comunità europea dove il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale accorda a

quest'ultimo, secondo la legislazione nazionale, un credito d'imposta pari all'importo della ritenuta effettuata. Se detto importo supera l'importo dell'imposta dovuta, secondo la legislazione nazionale, sull'importo totale del pagamento di interessi assoggettato alla ritenuta alla fonte di cui all'Articolo 7, lo Stato membro della Comunità europea dove il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale rimborsa al beneficiario effettivo l'importo di ritenuta eccedente l'imposta dovuta.

3. Se, oltre alla ritenuta alla fonte di cui all'Articolo 7, gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati a qualsiasi altro tipo di ritenuta fiscale e lo Stato membro della Comunità europea ove il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale accorda un credito d'imposta per tale ritenuta secondo la legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni, quest'altra ritenuta fiscale viene imputata prima che venga applicata la procedura di cui al paragrafo 2.

4. Lo Stato membro della Comunità europea dove il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale può sostituire il meccanismo del credito d'imposta di cui ai paragrafi 2 e 3 con un rimborso della ritenuta alla fonte di cui all'Articolo 7.

Articolo 11

Titoli di credito negoziabili

1. A decorrere dalla data di applicazione del presente Accordo e fino a quando almeno uno Stato membro della Comunità europea continui anch'esso ad applicare disposizioni analoghe, e al più tardi fino al 31 dicembre 2010, le obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito negoziabili che siano stati emessi per la prima volta anteriormente al 1° marzo 2001, o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione sia stato approvato prima di tale data dalle autorità all'uopo competenti dello Stato di emissione, non sono considerati crediti ai sensi dell'Articolo 6, paragrafo 1, lettera (a) se la loro emissione non viene riaperta il 1° marzo 2002 o dopo tale data.

 Tuttavia, e fino a quando almeno uno Stato membro della Comunità europea continui anch'esso ad applicare disposizioni analoghe a quelle dell'Articolo 7 del presente Accordo, le disposizioni del presente Articolo continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2010 relativamente ai titoli di credito negoziabili:

 – che prevedono clausole di lordizzazione ("gross-up") e connesso rimborso anticipato, e

 – per i quali l'agente pagatore di cui all'Articolo 4, è stabilito nella Repubblica di San Marino, e

 – per i quali detto agente pagatore versa gli interessi o attribuisce il pagamento di interessi direttamente a un beneficiario effettivo residente in uno Stato Membro della Comunità Europea.

 Se e quando tutti gli Stati membri della Comunità europea cessano di applicare disposizioni analoghe a quelle dell'Articolo 7 del presente Accordo, le disposizioni del presente Articolo continuano ad applicarsi unicamente ai titoli di credito negoziabili:

– che contengono clausole di lordizzazione ("gross-up") e connesso rimborso anticipato, e

– per i quali un agente pagatore designato dall'emittente è stabilito nella Repubblica di San Marino, e

– per i quali detto agente pagatore versa gli interessi o attribuisce il pagamento di interessi direttamente a un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro della Comunità europea.

Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra, emesso da un governo o da un ente collegato che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un accordo internazionale (enti elencati nell'Allegato II del presente Accordo), viene effettuata il 1° marzo 2002 o dopo tale data, l'intera emissione di tale titolo, costituita dall'emissione originaria e da ogni emissione successiva, è considerata un credito ai sensi dell'Articolo 6, paragrafo 1, lettera (a).

Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra emesso da qualsiasi altro emittente, non contemplato nel quarto sub-paragrafo, viene effettuata il 1° marzo 2002 o dopo tale data, solo i titoli emessi in occasione di tale riapertura si considerano un credito ai sensi dell'Articolo 6, paragrafo 1, lettera (a).

2. Il presente Articolo non osta a che la Repubblica di San Marino e gli Stati membri della Comunità europea continuino ad applicare, conformemente alla loro legislazione nazionale, imposte sui redditi prodotti dai titoli di credito negoziabili di cui al paragrafo 1.

Articolo 12

Altre ritenute fiscali – Rapporti con altre disposizioni convenzionali

1. Il presente Accordo non osta a che le Parti prelevino ritenute alla fonte di tipo diverso da quello di cui al presente Accordo, conformemente alle proprie leggi nazionali o ai sensi di convenzioni contro la doppia imposizione.

2. Le disposizioni delle convenzioni contro la doppia imposizione tra la Repubblica di San Marino e gli Stati membri della Comunità europea non ostano al prelievo della ritenuta alla fonte prevista dal presente Accordo.

Articolo 13

Scambio di informazioni su richiesta

1. Le Autorità competenti della Repubblica di San Marino e di ciascuno degli Stati membri della Comunità europea si scambiano informazioni sui comportamenti che costituiscono frode fiscale a norma della legislazione dello Stato richiesto, o sui comportamenti analoghi, per i redditi contemplati nel presente Accordo. Per "comportamenti analoghi" si intendono unicamente le violazioni che presentano lo stesso grado di illiceità della frode fiscale a norma della legislazione dello Stato richiesto, che arrecano pregiudizio agli interessi fiscali dello Stato richiedente. In risposta ad una richiesta debitamente giustificata, lo Stato

richiesto fornisce le informazioni riguardanti i comportamenti che lo Stato richiedente esamina, o potrebbe esaminare, in sede penale o non penale.

2. Nel determinare se fornire o meno le informazioni in risposta a una richiesta, lo Stato richiesto applica i termini di prescrizione previsti dalla legislazione dello Stato richiedente.

3. Lo Stato richiesto fornisce le informazioni richieste qualora lo Stato richiedente abbia un ragionevole sospetto che il comportamento in questione costituisca frode fiscale o comportamento analogo. I ragionevoli motivi di sospetto dello Stato richiedente in merito ad una frode fiscale o ad un comportamento analogo possono fondarsi su:

 a) documenti autenticati o meno, ivi compresi, ma non esclusivamente, documenti aziendali, libri contabili o documentazione bancaria;

 b) testimonianze del contribuente;

 c) informazioni ottenute da persone sentite a titolo informativo, o da altre terze persone, che risultino suffragate da fonti e/o elementi indipendenti o che appaiono comunque attendibili; o

 d) elementi di prova indiziari.

4. L'autorità competente dello Stato richiedente è tenuta a fornire i seguenti elementi all'autorità competente dello Stato richiesto quando inoltra una richiesta di informazioni ai sensi del presente Accordo al fine di dimostrare la presumibile pertinenza delle informazioni in rapporto alla richiesta:

 (a) l'identità della persona sotto esame o indagine;

 (b) una descrizione delle informazioni richieste, compresa la loro natura e la forma in cui lo Stato richiedente vorrebbe ricevere le informazioni dallo Stato richiesto;

 (c) il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni;

 (d) i motivi per i quali si ritiene che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto, o siano in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione dello Stato richiesto;

 (e) nella misura in cui conosciuti, il nome e l'indirizzo di ogni persona ritenuta essere in possesso delle informazioni richieste;

 (f) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legge ed alle pratiche amministrative dello Stato richiedente, che se le informazioni richieste fossero nella giurisdizione dello Stato richiedente, allora l'autorità competente dello Stato richiedente sarebbe in grado di ottenere le informazioni secondo le leggi dello Stato richiedente o nel normale corso della pratica amministrativa, e che la richiesta è conforme al presente Accordo;

 (g) una dichiarazione attestante che lo Stato richiedente ha fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili sul proprio territorio per ottenere le informazioni, tranne a quelli che avrebbero dato luogo a difficoltà sproporzionate.

5. L’autorità competente dello Stato richiesto è tenuta a trasmettere le informazioni allo Stato richiedente nel più breve tempo possibile.

6. La Repubblica di San Marino avvia negoziati bilaterali con ciascuno degli Stati membri onde definire i singoli casi che ricadono nella categoria dei "comportamenti analoghi" in conformità con le procedure di imposizione fiscale in vigore in ciascuno di tali Stati.

Articolo 14

Riservatezza

Qualsiasi informazione ricevuta da una Parte Contraente ai sensi del presente Accordo viene trattata in maniera riservata e può essere comunicata solamente a persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte Contraente, incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte contemplate nel presente Accordo, delle procedure esecutive o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorità utilizzano tali informazioni solamente per questi fini. Esse possono servirsi di tali informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. Le informazioni non possono essere rilasciate ad altre persone, entità, autorità o ad altra giurisdizione senza l’espresso consenso scritto dell’autorità competente della Parte Contraente richiesta.

Articolo 15

Consultazione e riesame

1. In caso di disaccordo fra l’autorità competente della Repubblica di San Marino e una o più delle altre autorità competenti elencate nell'Allegato I riguardo all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo, esse si impegnano a ricercare una soluzione consensuale mediante procedura amichevole. Esse notificano immediatamente alla Commissione delle Comunità europee e alle autorità competenti degli altri Stati membri i risultati delle loro consultazioni. Su richiesta di qualsiasi tra le autorità competenti elencate nell'Allegato I, la Commissione può intervenire nelle consultazioni quando queste implicano questioni interpretative.

2. Le Parti Contraenti si consultano almeno ogni tre anni o su richiesta di una delle Parti Contraenti al fine di esaminare e, se ritenuto necessario dalle Parti Contraenti, migliorare il funzionamento tecnico dell’Accordo e valutare gli sviluppi internazionali. Le consultazioni si tengono entro un mese dalla richiesta o quanto prima nei casi urgenti.

3. Alla luce di tale valutazione, le Parti Contraenti possono consultarsi al fine di esaminare se è necessario modificare l’Accordo per tenere conto degli sviluppi intervenuti sul piano internazionale.

4. Non appena maturata un'esperienza sufficiente nella piena applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti si consultano al fine di valutare se è necessario modificare il presente Accordo tenuto conto degli sviluppi intervenuti sul piano internazionale.

5. Ai fini delle consultazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le Parti Contraenti si notificano a vicenda i possibili sviluppi che potrebbero incidere sul corretto funzionamento del presente

Accordo. Ciò comprende altresì ogni accordo in materia affine fra una delle Parti Contraenti ed un paese terzo.

Articolo 16

Firma, entrata in vigore e denuncia

1. Il presente Accordo richiede la ratifica o l'approvazione delle Parti Contraenti in conformità delle rispettive procedure. Le Parti Contraenti si notificano l'un l'altra l'avvenuto completamento di tali procedure. L'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica.

2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali che le incombono riguardo alla conclusione di accordi internazionali, e fatte salve le disposizioni dell'Articolo 17, la Repubblica di San Marino provvede all'effettiva attuazione e applicazione del presente Accordo dalla data del 1° luglio 2005 dandone notifica alla Comunità europea.

3. Il presente Accordo resterà in vigore fino a quando una Parte Contraente non lo avrà denunciato.

4. Ognuna delle Parti Contraenti può denunciare il presente Accordo dandone comunicazione all'altra. In tal caso, l'Accordo cesserà di avere effetto dodici mesi dopo la notifica di denuncia.

Articolo 17

Regolamento attuativo

1. L'applicazione del presente Accordo è subordinata all'adozione e attuazione da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri della Comunità europea menzionati nella relazione presentata dal Consiglio (Affari Economici e Finanziari) al Consiglio europeo di Santa Maria de Feira del 19-20 giugno 2000, nonché rispettivamente da parte degli Stati Uniti d'America, della Confederazione Svizzera, di Andorra, Liechtenstein e Monaco, di misure conformi o equivalenti a quelle contenute nella Direttiva o nel presente Accordo.

2. Le Parti Contraenti decidono di comune accordo, almeno sei mesi prima della data di cui all'Articolo 16, paragrafo 2, se risulta soddisfatta la condizione stabilita al paragrafo 1 del presente Articolo riguardo alle date di attuazione delle misure pertinenti nei paesi terzi e nei territori dipendenti o associati interessati. Qualora le Parti Contraenti decidano che tale condizione non risulta soddisfatta, esse adottano di comune accordo una nuova data ai fini delle disposizioni dell'Articolo 16, paragrafo 2.

3. L'applicazione del presente Accordo può essere sospesa, in tutto o in parte, da ciascuna delle Parti Contraenti con effetto immediato mediante notifica all'altra Parte qualora la Direttiva cessi di essere applicabile, in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, in conformità al diritto comunitario, ovvero qualora uno Stato membro sospenda l'applicazione della normativa di recepimento della Direttiva nella legislazione nazionale.

4. Ciascuna delle Parti Contraenti può sospendere l'applicazione del presente Accordo mediante notifica all'altra Parte qualora uno dei paesi terzi o dei territori di cui al paragrafo 1 cessi successivamente di applicare le misure di cui al medesimo paragrafo. La sospensione dell'applicazione ha effetto non prima di due mesi dopo la data della notifica. L'applicazione del presente Accordo riprende quando le misure nazionali cessate tornano a loro volta in applicazione.

Articolo 18

Diritti e regolamento finale

1. Nel caso in cui il presente Accordo venga denunciato o la sua applicazione venga sospesa in tutto o in parte, sono fatti salvi i diritti delle persone fisiche conformemente all'Articolo 10.

2. La Repubblica di San Marino, in tal caso, stabilisce un conto finale entro la fine del periodo di applicabilità dell'Accordo e provvede al pagamento finale agli Stati membri della Comunità europea.

Articolo 19

Portata territoriale

Il presente Accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il Trattato che istituisce le Comunità europee alle condizioni previste in detto Trattato, e, dall'altra parte, al territorio della Repubblica di San Marino.

Articolo 20

Allegati

1. Gli Allegati fanno parte del presente Accordo.

2. La lista delle autorità competenti contenute nell'Allegato I può essere emendata mediante semplice notifica all'altra Parte Contraente da parte della Repubblica di San Marino per quanto concerne l'autorità menzionata alla lettera (a) di detto Allegato, e da parte della Comunità europea per quanto concerne le altre autorità.

La lista degli enti collegati contenuti nell'Allegato II può essere emendata di comune accordo.

Articolo 21

Lingue

1. Il presente Accordo sarà redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

2. Le versioni nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese saranno autenticate dalle Parti Contraenti tramite scambio di lettere. Esse faranno ugualmente fede così come previsto per le lingue di cui al paragrafo 1.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari hanno apposto le proprie firme in calce

Fatto a ……., addì …….

Per

Per

ALLEGATO I

Lista delle autorità competenti delle Parti Contraenti

Ai fini del presente Accordo le "autorità competenti" sono:

(a) nella Repubblica di San Marino: Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio o un rappresentante autorizzato;

(b) nel Regno del Belgio: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato,

(c) nella Repubblica ceca: Ministr financí o un rappresentante autorizzato,

(d) nel Regno di Danimarca: Skatteministeren o un rappresentante autorizzato,

(e) nella Repubblica Federale di Germania: Der Bundesminister der Finanzen o un rappresentante autorizzato,

(f) nella Repubblica di Estonia: Rahandusminister o un rappresentante autorizzato,

(g) nella Repubblica ellenica: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών o un rappresentante autorizzato,

(h) nel Regno di Spagna: El Ministro de Economía y Hacienda o un rappresentante autorizzato,

(i) nella Repubblica francese: Le Ministre chargé du budget o un rappresentante autorizzato,

(j) in Irlanda: The Revenue Commissioners o il loro rappresentante autorizzato,

(k) nella Repubblica italiana: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali o un rappresentante autorizzato,

(l) nella Repubblica di Cipro: Υπουργός Οικονομικών o un rappresentante autorizzato,

(m) nella Repubblica di Lettonia: Finanšu ministrs o un rappresentante autorizzato,

(n) nella Repubblica di Lituania: Finansų ministras o un rappresentante autorizzato,

(o) nel Granducato del Lussemburgo: Le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato; tuttavia, ai fini dell'Articolo 13, l'autorità competente è "le Procureur Général d'Etat luxembourgeois",

(p) nella Repubblica di Ungheria: A pénzügyminiszter o un rappresentante autorizzato,

(q) nella Repubblica di Malta: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi o un rappresentante autorizzato,

(r) nel Regno dei Paesi Bassi: De Minister van Financiën o un rappresentante autorizzato,

(s) nella Repubblica d'Austria: Der Bundesminister für Finanzen o un rappresentante autorizzato,

(t) nella Repubblica di Polonia: Minister Finansów o un rappresentante autorizzato,

(u) nella Repubblica portoghese: O Ministro das Finanças o un rappresentante autorizzato,

(v) nella Repubblica di Slovenia: Minister za finance o un rappresentante autorizzato,

(w) nella Repubblica slovacca: Minister financií o un rappresentante autorizzato,

(x) nella Repubblica di Finlandia: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet o un rappresentante autorizzato,

(y) nel Regno di Svezia: Finansdepartementet o un rappresentante autorizzato,

(z) nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nei territori europei di cui detto Regno Unito assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero : i Commissioners of Inland Revenue o i loro rappresentanti autorizzati e l'autorità competente di Gibilterra, che il Regno Unito designerà in conformità agli Accordi conclusi con riguardo alle autorità di Gibilterra nel contesto degli strumenti dell'UE e della CE e dei relativi trattati, come notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea il 19 aprile 2000, una copia dei quali viene notificata alla Repubblica di San Marino dal Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea ai fini dell'applicazione anche al presente Accordo.

ALLEGATO II

Lista degli enti collegati

Ai fini dell'Articolo 11 del presente Accordo, ognuno dei seguenti enti è considerato "un ente collegato che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un accordo internazionale":

ENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA:

Belgio

– Vlaams Gewest (Regione fiamminga)

– Région wallonne (Regione vallone)

– Région bruxelloise (Brussels Gewest) (Regione di Bruxelles-capitale)

– Communauté française (Comunità francese)

– Vlaamse Gemeenschap (Comunità fiamminga)

– Communauté germanophone (Deutschsprachige Gemeinschaft) (Comunità di lingua tedesca)

Spagna

– Xunta de Galicia (amministrazione autonoma della Galizia)

– Junta de Andalucía (amministrazione autonoma dell'Andalusia)

– Junta de Extremadura (amministrazione autonoma dell'Estremadura)

– Junta de Castilla-La Mancha (amministrazione autonoma di Castiglia-La Mancia)

– Junta de Castilla-León (amministrazione autonoma di Castiglia-Léon)

– Gobierno Foral de Navarra (amministrazione autonoma della Navarra)

– Govern de les Illes Balears (amministrazione autonoma delle isole Baleari)

– Generalitat de Catalunya (amministrazione autonoma della Catalogna)

– Generalitat de Valencia (amministrazione autonoma di Valencia)

– Diputación General de Aragón (amministrazione autonoma di Aragona)

– Gobierno de las Islas Canarias (amministrazione autonoma delle isole Canarie)

– Gobierno de Murcia (amministrazione autonoma di Murcia)

– Gobierno de Madrid (amministrazione autonoma di Madrid)

– Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (amministrazione autonoma dei Paesi baschi)

– Diputación Foral de Guipúzcoa (Consiglio provinciale di Guipúzcoa)

– Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Consiglio provinciale di Biscaglia)

– Diputación Foral de Alava (Consiglio provinciale di Alava)

– Ayuntamiento de Madrid (Comune di Madrid)

– Ayuntamiento de Barcelona (Comune di Barcellona)

– Cabildo Insular de Gran Canaria (Consiglio dell'isola di Gran Canaria)

– Cabildo Insular de Tenerife (Consiglio dell'isola di Tenerife)

– Instituto de Crédito Oficial (Istituto di Credito ufficiale)

– Instituto Catalán de Finanzas (Istituto finanziario catalano)

– Instituto Valenciano de Finanzas (Istituto finanziario di Valencia)

Grecia

– Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ente greco telecomunicazioni)

– Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ferrovie greche)

– Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Azienda pubblica dell'elettricità)

Francia

– La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES); (Cassa di ammortamento del debito sociale)

– L'Agence française de développement (AFD); (Agenzia francese per lo sviluppo)

– Réseau Ferré de France (RFF); (Rete ferroviaria francese)

– Caisse Nationale des Autoroutes (CNA); (Cassa nazionale delle autostrade)

– Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP); (Assistenza pubblica Ospedali di Parigi)

– Charbonnages de France (CDF); (Miniere carbonifere francesi)

– Entreprise minière et chimique (EMC) (Azienda mineraria e chimica)

Italia

– Regioni

– Province

– Comuni

– Cassa depositi e prestiti

Lettonia

– Pašvaldības (autorità locali)

Polonia

– gminy (comuni)

– powiaty (distretti)

– województwa (province)

– związki gmin (associazioni comunali)

– związki powiatów (associazioni distrettuali)

– związki województw (associazioni provinciali)

– miasto stołeczne Warszawa (città di Varsavia - capitale)

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agenzia per la Ristrutturazione e la Modernizzazione dell'Agricoltura)

– Agencja Nieruchomości Rolnych (Agenzia per la Proprietà Agricola)

Portogallo

– Região Autónoma da Madeira (Regione autonoma di Madera)

– Região Autónoma dos Açores (Regione autonoma delle Azzorre)

– Comuni

Slovacchia

– mestá a obce (comuni)

– Železnice Slovenskej republiky (Ferrovie slovacche)

– Štátny fond cestného hospodárstva (Fondo gestione stradale dello Stato)

– Slovenské elektrárne (Centrali elettriche slovacche)

– Vodohospodárska výstavba (Società di costruzione per l'economia idrica)

ENTI INTERNAZIONALI :

– Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

– Banca europea per gli investimenti

– Banca asiatica di sviluppo

– Banca africana di sviluppo

– Banca mondiale / BIRS / FMI

– Società finanziaria internazionale

– Banca interamericana di sviluppo

– Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa

– EURATOM

– Comunità europea

– Società di sviluppo andina

– Eurofima

– Comunità europea del carbone e dell'acciaio

– Banca nordica di investimento

– Banca di sviluppo dei Caraibi

Le disposizioni dell'Articolo 11 non pregiudicano gli obblighi internazionali che le Parti Contraenti possono aver contratto nei confronti degli enti internazionali sopraccitati.

ENTI IN PAESI TERZI:

Gli enti che soddisfano i seguenti criteri:

1. l'ente è chiaramente considerato un ente pubblico conformemente ai criteri usati a livello nazionale.

2. Detto ente pubblico è una entità non commerciale ("non market") che gestisce e finanzia un insieme di attività consistenti principalmente nella fornitura di beni e servizi non destinati al libero mercato ma ad andare a beneficio della collettività e poste effettivamente sotto il controllo della pubblica amministrazione.

3. Detto ente pubblico è un importante e regolare emittente di titoli di debito.

4. Lo Stato in questione è in grado di garantire che detto ente pubblico non eserciterà il diritto di rimborso anticipato in caso di applicazione di clausole di lordizzazione ("gross-up").